



Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

OGGETTO: parere motivato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 20/2024 – provvedimento del Comune di [REDACTED] di rigetto dell'istanza del [REDACTED] per l'assegnazione di uno stallone di sosta personalizzato per disabili in [REDACTED]

II GARANTE

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, a tenore del quale: “1. il Garante valuta le segnalazioni ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) e verifica l'esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 3, comma 1. Il Garante, all'esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti destinatari delle proposte nel principio di leale collaborazione, ad eccezione dei casi di urgenza di cui al comma 4, esprime con delibera collegiale pareri motivati secondo le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 2 Nel caso in cui un'amministrazione o un concessionario di pubblico servizio adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza (...)”;

PREMESSO

- che è pervenuta la segnalazione, acquisita al protocollo dell'Autorità [REDACTED] da parte del [REDACTED] residente alla [REDACTED] ha negato uno “stallo personalizzato per disabili” presso la sua residenza, con provvedimento espresso [REDACTED] a firma del Comandante della Polizia Municipale);
- che il [REDACTED] è persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, attestata dalle certificazioni mediche in atti, che accertano la diagnosi di [REDACTED]
- che l'istante è residente nel Comune [REDACTED] e ricopre l'incarico di [REDACTED], distante circa [REDACTED] dal Comune [REDACTED]
- che, in data [REDACTED] ha formulato al [REDACTED] una richiesta di stallone personalizzato presso la sua residenza;



Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

- che tale richiesta rimaneva inevasa;
- che, in data [REDACTED] a causa dell'inerzia dell'Ente, l'interessato ha formulato richiesta di intervento sostitutivo al Segretario Generale del Comune [REDACTED] per l'emissione del provvedimento finale in relazione alla suddetta richiesta del [REDACTED];
- che, con nota del [REDACTED], il Comune [REDACTED] ha rigettato la richiesta di attivazione del potere sostitutivo ai sensi della L. 241/90, per carenza dei presupposti di legge;
- che, con ricorso innanzi al TAR [REDACTED] ha chiesto l'annullamento del silenzio serbato dall'Amministrazione intimata nel procedimento avviato con la suddetta istanza;
- che, con sentenza n. [REDACTED] il TAR [REDACTED] ha accolto il suddetto ricorso e per l'effetto ha ordinato all'Amministrazione resistente di provvedere espressamente nel termine di giorni 30, con condanna alle spese del giudizio;
- che, in data [REDACTED] con nota prot. [REDACTED] il Comune di [REDACTED] ha formulato il preavviso di rigetto dell'istanza;
- che, in data [REDACTED] ha inviato alla scrivente la segnalazione dettagliata e corredata da documentazione;
- che, in data [REDACTED] con nota prot. [REDACTED] l'Autorità, nell'esercizio delle prerogative e funzioni assegnate dall'art. 4, lett. f, del D. Lgs. 20/2024, ha formulato richiesta di informazioni al Comune di [REDACTED] su quanto segnalato in ordine al preavviso di rigetto;
- che il Comune di [REDACTED] non ha riscontrato tale richiesta di informazioni;
- che, in data [REDACTED] con nota prot. [REDACTED] a firma del Comandante della Polizia Municipale, il Comune [REDACTED] ha formulato il provvedimento di rigetto dell'istanza del [REDACTED];
- che, in data [REDACTED] ha fornito all'Autorità ulteriori informazioni dettagliate;
- che, con nota, prot. [REDACTED] del [REDACTED], nell'esercizio delle proprie competenze e prerogative, l'Autorità, esaminata la documentazione, ed effettuate le valutazioni e le verifiche di propria competenza, ha fissato l'audizione delle parti ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 20/2024;
- che le audizioni si sono svolte mediante collegamento da remoto, il giorno [REDACTED] nello specifico, alle ore [REDACTED] è stato audito il Comune di [REDACTED] nella persona del Sindaco p.t., assistito dall'avv. [REDACTED] ed alle ore [REDACTED] il segnalante, [REDACTED];
- che, in data [REDACTED] ha fornito all'Autorità ulteriori informazioni, unitamente all'ordinanza n. [REDACTED] del [REDACTED] del Comune di [REDACTED] a firma del Comandante della Polizia Municipale, il quale "in attesa che l'Amministrazione Comunale adotti provvedimenti (Delibere, Disciplinari, Regolamenti, ecc.) per l'istituzione di stalli di sosta personalizzati per disabili" ha disposto l'istituzione di [REDACTED] stalli di sosta riservati a persone con disabilità, non personalizzati.



Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

OSSERVA

Il Comune [redacted] fonda la propria pronuncia di rigetto sulla base di tre elementi:

1) bilanciamento degli interessi; 2) assenza dei presupposti normativi; 3) sussistenza di alternative valide.

Alla luce della documentazione, delle informazioni in possesso del Garante e all'esito delle audizioni rese in data [redacted] si indicano i seguenti specifici profili di violazioni in cui è incorso l'Ente locale.

1. VIOLAZIONI DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO DELLE CONDIZIONI DI INVALIDITA' DEL [redacted]

In via del tutto preliminare, preme riproporre integralmente la disposizione normativa citata dal Comune [redacted] al fine di giustificare la propria condotta complessiva, culminata nel diniego, ovvero l'art. 381, comma 5, del DPR 495/92 che recita: *“Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne [...]. Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”*.

Dall'applicazione di detta disposizione discende l'obbligo del Comune di verificare l'esistenza di “particolari condizioni di invalidità” in capo al [redacted]

Nel caso in esame, il [redacted] come accennato in premessa, è persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, con riconoscimento dello status di invalido totale con permanente inabilità lavorativa al 100% ex artt. 2 e 12 della L. 118/71.

Dalle certificazioni mediche in atti, in possesso anche del Comune di [redacted] emerge che le strutture sanitarie competenti [redacted]

[redacted] hanno formulato la diagnosi di [redacted]

*Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità*

[REDACTED]

Di tanto il Comune di [REDACTED] non ha tenuto conto.

In particolare, con il preavviso di rigetto del [REDACTED] ha comunicato che “dalle risultanze istruttorie” sono emersi cinque motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, tra i quali non viene inserito alcun riferimento alle gravi condizioni di disabilità del richiedente, tutte documentate.

Dal punto di vista soggettivo, quindi, l’unico motivo ostativo individuato è che “il richiedente, che risiede in [REDACTED] svolge attività lavorativa diurna recandosi sul luogo di lavoro alla guida di mezzo in suo possesso e su detta via [REDACTED] insistono [REDACTED] stalli riservati ai disabili, [REDACTED] stalli a sosta libera e [REDACTED] stalli a pagamento”.

Successivamente, nel provvedimento di rigetto, si conclude direttamente e apoditticamente per “l’assenza dei presupposti”, tra cui l’assenza del presupposto soggettivo di cui all’art. 381, comma 5, del DPR 495/1992, in quanto “la condizione di invalidità del richiedente («capacità di deambulazione sensibilmente ridotta») non integra di per sé le «particolari condizioni di invalidità» che giustificano, in via eccezionale e discrezionale, la concessione dello stallone personalizzato, secondo la ratio della norma e l’interpretazione giurisprudenziale”, concludendo che nel caso in esame non sussisterebbero “le condizioni di eccezionalità richieste dalla norma”.

Alla luce dell’invalidità del dott. [REDACTED] a nulla rileva quanto ribadito dal Comune anche in sede di audizione, laddove evidenzia che la strada in parola non è una strada con difficoltà di parcheggio e che, di conseguenza, il segnalante non avrebbe difficoltà di parcheggio, soprattutto rientrando nel tardo pomeriggio ovvero in serata.

Pertanto, dalla documentazione fotografica fornita dall’istante, si rileva che [REDACTED] è un tratto di strada in forte pendenza che, in presenza delle gravi difficoltà di deambulazione, nonché dell’intero quadro sintomatologico dell’istante, assume carattere dirimente.

La conformazione morfologica della zona contraddice, di per sé, quanto asserito dall’Amministrazione in ordine all’esistenza di “alternative valide” rispetto alla concessione dello stallone personalizzato richiesto.

Pertanto, dal punto di vista soggettivo, si riscontra una violazione ed erronea applicazione delle disposizioni di legge in materia da parte del Comune [REDACTED] che si è limitato a dedurre che le particolari condizioni di invalidità richieste dalla norma non siano “ravvisabili nel caso di specie come elemento sufficiente a giustificare l’eccezionale misura richiesta, in presenza di alternative valide”, senza tener conto delle certificazioni in atti e delle caratteristiche della zona interessata, pronunciandosi nel senso che “le esigenze di disponibilità possono essere ragionevolmente soddisfatte dalle attuali opzioni di parcheggio (stalli generici dedicati e gratuità su stalli a pagamento)”, individuando unilateralmente e genericamente “la presenza di alternative valide” secondo un calcolo probabilistico, che emergerebbe dalle relazioni istruttorie.

[REDACTED]

*Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità***2. VIOLAZIONI DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO DELL'ERRATO "BILANCIAMENTO DI INTERESSI" E DELLA "SUSSISTENZA DI ALTERNATIVE VALIDE"**

In ordine alle ragioni oggettive che, secondo l'avviso dell'ente locale, sarebbero ostative alla concessione di uno stallo personalizzato, il Comune [REDACTED] premette di aver svolto *"una nuova e approfondita istruttoria"* contenuta in due relazioni *"dalle quali emerge la presenza di adeguate possibilità di sosta per veicoli al servizio di persone con disabilità nella zona"*.

Il Comune [REDACTED] struttura il proprio provvedimento, partendo -come visto- dall'art. 381, comma 5, del DPR 495/1992, qualificando l'assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato *"come una facoltà discrezionale dell'Amministrazione"*, che costituisce una eccezione rispetto alla regola generale dell'uso pubblico degli spazi destinati alla sosta, comportando la stessa una sottrazione permanente di suolo pubblico all'utilizzo della collettività, ivi compresi gli altri cittadini titolari di contrassegno.

Sul punto, il Comune ha dichiarato di aver dovuto effettuare un *"bilanciamento degli interessi"* e di aver valutato che l'interessato si reca al lavoro utilizzando la macchina e, di conseguenza, lo stallo riservato nominativamente, collocato in una strada non classificata ad alta intensità di traffico, rimarrebbe inutilizzato per l'intero arco della giornata.

Ciò detto, da un esame sistematico di tutte le circostanze rilevanti nel caso in esame discende che il rapporto tra attività lavorativa diurna e il numero di stalli (generici e riservati) disponibili, la prossimità degli stalli alla residenza dell'istante, nonché la circostanza che il richiedente utilizzi l'auto per recarsi al lavoro durante il giorno non rivestono alcuna rilevanza rispetto alla richiesta formulata dal [REDACTED] in quanto risulta errato il ragionamento logico-giuridico dell'Ente che parte da presupposti non applicabili al caso di specie.

Il provvedimento di rigetto, nelle sue premesse, evidenzia che *"è stata svolta una nuova e approfondita istruttoria da parte del Corpo di Polizia Municipale, compendiata nelle relazioni (...) dalle quali emerge la presenza di adeguate possibilità di sosta per veicoli al servizio di persone con disabilità nella zona"* e che la motivazione del diniego si fonderebbe sulla presenza, nella zona, di numerosi stalli per persone con disabilità non assegnati nominativamente, nonché di stalli a sosta libera o a pagamento, usufruibili gratuitamente tramite apposito contrassegno.

Tuttavia, tale motivazione non risulta congrua né rispettosa della normativa vigente in tema di non discriminazione (anche indiretta) né in linea con l'obbligo di individuare un *"accomodamento ragionevole"*.

Gli elementi relativi ad *"un'attenta ponderazione e un equo bilanciamento tra l'interesse privato del richiedente e l'interesse pubblico generale alla fruibilità degli spazi pubblici e alla fluidità della circolazione, nonché l'interesse degli altri soggetti disabili a reperire parcheggio"* non avrebbero dovuto rappresentare la base di partenza delle valutazioni.



Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

La valutazione che avrebbe dovuto compiere il Comune [REDACTED] avrebbe dovuto prendere le mosse, infatti, dalla valutazione dell'esistenza, o meno, in capo al richiedente di un diritto derivante dalla sua condizione personale, in presenza peraltro (per stessa ammissione del Comune) di numerosi stalli utilizzabili dal resto della cittadinanza.

a) Il mancato riconoscimento dell'assegnazione dello stallo personalizzato quale misura tipica di accomodamento ragionevole.

Occorre evidenziare che l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'art. 2 Convenzione ONU, della Legge 18/2019 e più di recente del D. Lgs. 62/2024 è uno strumento fondamentale di tutela effettiva dei diritti delle persone con disabilità.

In particolare, l'art. 17 del D. Lgs. 62/2024 ne fornisce la seguente definizione: *“1. Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisce alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. 2. L'accomodamento ragionevole è attivato in via sussidiaria e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente”*.

In altre parole, *“l'accomodamento ragionevole deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo”*.

Alla luce della suddetta definizione, l'assegnazione di uno stallo personalizzato costituisce una misura tipica di accomodamento ragionevole, in quanto finalizzata a consentire alla persona con disabilità di esercitare pienamente e in condizione di pari opportunità con tutti i cittadini il proprio diritto all'autonomia, alla mobilità e al lavoro, come nel caso [REDACTED]

Ne discende che le premesse del ragionamento logico-giuridico obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni vanno individuate nei principi sopra espressi e consistono nell'obbligo di tutelare i diritti di una persona con disabilità, indagando esclusivamente se vi siano reali motivazioni oggettive (come, a titolo esemplificativo, l'indisponibilità tecnica dello spazio ovvero la possibilità di utilizzare spazi privati, quali box e cortili accessibili) che impediscano il riconoscimento del diritto vantato dalla persona con disabilità.

La negazione, pertanto, dell'accomodamento ragionevole equivale a non garantire una parità sostanziale nei confronti di chi, come il [REDACTED] per le proprie condizioni di salute, non può accedere con continuità e sicurezza a stalli condivisi e si traduce di conseguenza in una ipotesi di discriminazione indiretta ai sensi della L. 67/2006.

La discriminazione indiretta si realizza, infatti, nel momento in cui **la presenza teorica di altri stalli non consente la disponibilità concreta degli stessi nel momento del bisogno**.

Il diniego comporta che [REDACTED] sia esposto ad un'alea continua, incompatibile con il diritto di rientrare in casa ovvero di recarsi al lavoro in condizioni dignitose, senza sacrificio negli spostamenti, gravosissimi per le condizioni fisiche del segnalante, documentalmente certificate.

Nell'ipotesi di adesione all'assunto del Comune, si arriverebbe al paradosso che lo stallo personalizzato dovrebbe essere concesso esclusivamente a persone con disabilità che non lavorino e che rimangano nella propria abitazione e che per tale ragione occupino lo stallo riservato per l'intera giornata. Si giungerebbe, quindi, alla conclusione -di fatto- che godrebbe di maggior favore una



Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

persona con disabilità priva di occupazione piuttosto che una persona con disabilità che cerchi di mantenere il proprio posto di lavoro.

b. la violazione del diritto all'accessibilità e del diritto alla mobilità del [REDACTED]

L'applicazione del "contemperamento degli interessi" da parte del Comune [REDACTED] viola, apertamente, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, recepita dall'Italia nel 2009, ed in particolare i principi-cardine del diritto all'accessibilità e del diritto alla mobilità, oltre che l'art. 3 della Costituzione, impedendo la piena ed effettiva realizzazione ed inclusione del cittadino, nella vita sociale e nel mondo lavorativo.

In particolare, l'accessibilità costituisce un presupposto imprescindibile per garantire il godimento del diritto a vivere in modo autonomo e indipendente, quale condizione essenziale per una partecipazione significativa, effettiva, attiva, inclusiva e senza ostacoli delle persone con disabilità alla vita sociale, su un piano di parità con gli altri.

Il diritto alla mobilità è anch'esso un diritto fondamentale che deve essere assicurato a tutti, per la promozione dell'inclusione e dell'autonomia delle persone con disabilità nella società.

[REDACTED]

Dall'esame delle circostanze di fatto e delle disposizioni, anche sovranazionali, in tema di tutela dei diritti delle persone con disabilità, emerge con chiarezza che la situazione -ad oggi- produce un effetto discriminatorio per [REDACTED] il quale si trova in una condizione di svantaggio strutturale, quale soggetto vittima di discriminazione indiretta vietata dal nostro ordinamento.

Tale situazione si pone in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2 della Costituzione) e con l'impianto normativo che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'inclusione delle persone con disabilità.

A tanto si aggiunga che la negazione di uno stallone personalizzato lede lo specifico diritto alla mobilità sicura e alla qualità della vita, costringe la persona a sperare nella disponibilità di uno spazio, giorno dopo giorno, minando il suo diritto alla libertà di movimento, all'autonomia e alla partecipazione sociale e lavorativa.

Pertanto, dal punto di vista oggettivo, più specificatamente della distanza e dell'accessibilità effettiva, dall'esame dettagliato della vicenda e della relativa documentazione, si evidenzia che i riferimenti generici da parte del Comune a stalli "in prossimità" o "a meno di 100 metri" dalla abitazione del [REDACTED] in alcun conto **la reale capacità motoria della persona, che deambula con due bastoni e con molta difficoltà** e di conseguenza anche brevi distanze rappresentano un ostacolo significativo.

Tutte le argomentazioni fornite dal Comune, come detto sotto altro profilo, sono effettuate in termini probabilistici, mentre la legislazione in materia sancisce che venga assicurata la tutela dei diritti delle persone con disabilità, in qualunque momento della giornata, nello sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti di assicurare il citato diritto alla libertà di movimento, di autonomia e di partecipazione alla vita collettiva, con l'obbligo di rimuovere ogni ostacolo, che non consenta la piena ed effettiva attuazione degli stessi.

Le problematiche evidenziate richiedono una valutazione responsabile e approfondita, nell'interesse della persona con disabilità, quale, a titolo esemplificativo, un sopralluogo mirato, nonché una stima



Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

della distanza percorribile in totale sicurezza dalla persona interessata, anche in orari notturni con visuale ed illuminazione limitate o con condizioni climatiche avverse.

Occorre, inoltre, chiarire che la normativa nazionale non distingue tra stalli riservati “personalizzati” e stalli riservati “non personalizzati” ai fini del calcolo della quota minima obbligatoria, pari ad almeno uno ogni cinquanta posti auto, come stabilito dall’art. 11, comma 5, del D.P.R. 503/1996. Ne consegue che gli stalli personalizzati rientrano pienamente nel computo previsto dalla normativa vigente.

Una eventuale limitazione del numero o dell’utilizzo degli stalli personalizzati deve trovare fondamento in una specifica fonte regolamentare comunale, diversamente risulterebbe priva di base giuridica e dunque arbitraria. Nel caso di specie, come peraltro ammesso dal Comandante della Polizia Municipale nel corso dell’audizione e come emerge dall’ordinanza [REDACTED] (citata in premessa), non risultano ancora adottati regolamenti locali che disciplinino in modo organico l’uso e la gestione degli stalli personalizzati.

Pertanto, in un’ottica di accomodamento ragionevole, la personalizzazione di uno stallone già esistente e non assegnato nominativamente risulta del tutto legittima, coerente con i principi di proporzionalità e adeguatezza, non comporta alcun aggravio per l’amministrazione comunale né sacrifici per la collettività, e consente di garantire alla persona con disabilità condizioni concrete di accessibilità, mobilità e partecipazione.

Alla luce delle valutazioni, delle verifiche effettuate, delle audizioni svolte e della documentazione, anche medica, in atti, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 20/2024, per tutto quanto su evidenziato, il Comune [REDACTED] non ha tenuto in considerazione:

- il valore costituzionale e convenzionale della **dignità** e dell’**autonomia** della persona con disabilità;
- i doveri in materia di **accomodamento ragionevole e non discriminazione indiretta**;
- la **gravità** della condizione clinica certificata [REDACTED];
- la **documentata difficoltà motoria**;
- l’esigenza di **continuità e certezza** nell’accesso all’abitazione, anche alla luce dell’orario lavorativo del [REDACTED]

P.Q.M.

esprime il parere nei sensi di cui in motivazione, proponendo quale accomodamento ragionevole, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, l’attribuzione al [REDACTED] di uno stallone personalizzato alla [REDACTED] in corrispondenza del [REDACTED] nello spazio antistante l’abitazione del segnalante.

In via collaborativa, indica, quale possibile soluzione tecnica attuativa del suddetto accomodamento ragionevole, di spostare lo stallone per persone con disabilità non personalizzato, già presente a circa 50 mt dall’abitazione del [REDACTED] per riposizionarlo, rendendolo personalizzato, di fronte detta abitazione (dove attualmente sono presenti stalli “bianchi” liberi) al fine di mantenere inalterata la percentuale attuale di stalli per persone con disabilità.

Roma, 14 luglio 2025